



**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113  
DEL D. LGS. n. 50/2016, COME MODIFICATO DALL'ART. 76 DEL D. LGS. N. 56/2017.**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 7/5/2019

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, norma la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

**Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) **“Codice”**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  - b) **“Progetto”**: gli elaborati, previsti dall'art. 23 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
  - c) **“Responsabile del procedimento” (RUP)**: il Responsabile del Procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, del Codice;
  - d) **“CUC - Centrale Unica di committenza”**: il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 37, del Codice;
  - e) **“Gruppo di lavoro”**: insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, di cui al successivo art. 7;
  - f) **“Fondo”**: Il fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, di cui al successivo art.4;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni riportate nel Codice.

**Art. 3. Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo**

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito definito.
2. Concorrono alla ripartizione del fondo destinato all'incentivazione i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione

di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblici, di cui all'elenco che segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
  - b) verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara);
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati)
  - d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
  - e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo o di redazione del certificato di regolare esecuzione, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità).
3. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. In caso di ricorso a procedure di Partenariato pubblico-privato il fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario
5. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e dei relativi incentivi tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni e servizi o di realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 10.000.

#### **Art. 4. Costituzione e accantonamento del Fondo.**

1. Il Fondo è costituito da una somma, non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione e il contributo IRAP.
3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

#### **Art. 5. Quantificazione del Fondo**

1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base d'asta del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (importi in migliaia di euro).

<b>Opere e lavori pubblici</b>				
Fasce	Da 10 e fino a 1.500	Oltre 1.500 e fino a 2.000	Oltre 2.000 e fino a 5.000	Oltre 5.000
Misura fondo	2%	1,8%	1,6%	1,4%
<b>Servizi e forniture</b>				
Fasce	Da 10 e fino a 200	Oltre 200 e fino a	Oltre 500 e fino a	Oltre 1.000

		500	1.000	
Misura fondo	1,5%	1,4%	1,2%	1%
<b>Servizi e forniture di durata pluriennale (sull'importo annuale)</b>				
Fasce	Da 10 e fino a 200	Oltre 200 e fino a 500	Oltre 500 e fino a 1.000	Oltre 1.000
Misura fondo 1° anno	1,5%	1,4%	1,2%	1%
Misura fondo anni successivi	0,8%	0,6%	0,4%	0,2%

#### **Art. 6 Destinazione del Fondo**

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.

2. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.

3. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di corsi di qualificazione nel settore dei lavori e dei contratti pubblici.

#### **Art. 7. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi**

1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Dirigente, competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; il Dirigente sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina, con ordini di servizio o altro provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di



collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo presunto del fondo determinato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- il peso da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro come da tabelle indicate nel successivo articolo 10.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e dei pesi loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal RUP.

6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.

8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.

9. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 12.

#### **Art. 8 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

#### **Art. 9 Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centralizzazione delle committenze**

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o di incarichi "ad personam"; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-amministrative con le modalità previste nell'art.10.

2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

4. In caso di procedure svolte tramite Centrale di Committenza (CUC) la quota complessiva spettante ai soggetti coinvolti nel procedimento non dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto sarà quella indicata al successivo art.10 (40 punti);

5. Nel caso in cui vengano svolte attività tramite ricorso al personale della CUC dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto, le quote individuali saranno quelle indicate nel successivo articolo 10.

### Art. 10 - Ripartizione individuale del Fondo di incentivazione

1. Il Fondo incentivante è ripartito individualmente tra i soggetti costituenti il gruppo di lavoro, definito dall'art. 7, in base ai pesi attribuiti fra i diversi ruoli, con i valori indicati nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Punti/ Peso
Responsabile Unico del Procedimento	200
Responsabile dei Lavori Dlgs. 81/2008	100
Dipendente con funzioni direttive di responsabilità impiegato per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione, di esecuzione e di controllo delle procedure di gara e dei contratti pubblici.	45
Collaboratori diretti amministrativi <i>(Figura professionale con profilo amministrativo che collabora direttamente con il Dipendente con funzioni direttive di responsabilità impiegato per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione, di esecuzione e di controllo delle procedure di gara e dei contratti pubblici.)</i>	40
Collaboratori indiretti amministrativi <i>(Figura professionale con profilo amministrativo che collabora occasionalmente nelle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione, di esecuzione e di controllo delle procedure di gara e dei contratti pubblici)</i>	30
Altro personale Amministrativo <i>(Figura professionale con profilo amministrativo che, pur non essendo coinvolta direttamente o indirettamente in un progetto, contribuisce a fornire elementi utilizzabili nell'ambito del procedimento amministrativo)</i>	10
Ufficio della Centrale Unica di Committenza (Quota Unica)	40
Direttore dei lavori / Direttore dell'Esecuzione	200
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione	200
Collaboratore Tecnico Diretto alla Direzione dei Lavori/Esecuzione o al CSE <i>(Figura professionale con profilo tecnico che collabora direttamente alla esecuzione del contratto operando a tempo pieno alle dirette dipendenze del direttore dei lavori/dell'esecuzione ovvero del CSE che appone la propria firma sugli elaborati di propria competenza)</i>	190
Collaboratore Tecnico Indiretto alla Direzione dei Lavori/Esecuzione o al CSE <i>(Figura professionale con profilo tecnico che collabora indirettamente alla esecuzione del contratto coadiuvando occasionalmente il direttore dei lavori/dell'esecuzione, il CSE e i loro collaboratori tecnici diretti nella loro attività)</i>	50
Altro personale Tecnico <i>(Figura professionale con profilo tecnico che, pur non essendo coinvolta direttamente o indirettamente in un progetto, contribuisce a fornire elementi utilizzabili nell'ambito del procedimento tecnico)</i>	35
Collaudatore	200

Qualora le figure interessate svolgano più Prestazioni il peso di loro competenza è stabilito nella misura della somma dei singoli pesi previsti per le prestazioni fino ad un massimo di 200 punti.

Il compenso come determinato dal presente articolo, va ripartito per ogni dipendente interessato, moltiplicando l'importo totale dell'incentivo per il peso spettante al singolo dipendente e diviso per la somma totale dei pesi di tutti i dipendenti coinvolti.

$$\text{Compenso dipendente} = \frac{(\text{Compenso complessivo}) \times \text{Peso dipendente}}{\text{Somma pesi di tutti i soggetti coinvolti.}}$$

2. Nel caso di attività svolte in forma mista, qualora si proceda con l'affidamento parziale o totale di incarichi esterni, si procederà a decurtare il compenso previsto nell'art.6 comma 1 applicando le seguenti aliquote:

<b>PRESTAZIONE ESTERNA</b>	<b>DECURTAZIONE</b>
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	<b>12%</b>
Direttore dei lavori	<b>16%</b>
Altre figure dell'ufficio D.L.	<b>6%</b>
Collaudo statico e/o amministrativo	<b>4%</b>

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che si prevede che non verranno svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a soggetti esterni all'organico delle amministrazioni pubbliche interessate, non concorrono alla determinazione iniziale del fondo. Nel caso in cui una o più attività previste all'atto della costituzione del Gruppo di lavoro, e di definizione del Fondo, non vengano svolte o non vengano svolte internamente, la relativa percentuale costituisce economia di spesa e potrà concorrere a finanziare la ricostituzione del fondo degli anni successivi, in alternativa al finanziamento a valere sui singoli stanziamenti di bilancio.

#### **Art. 11 – Accertamento delle attività svolte**

1. Ai fini della predisposizione dell'accertamento delle attività svolte e della liquidazione del relativo incentivo, vengono previste le seguenti fasi:

- stipula del contratto - verifica e liquidazione del 50% della quota spettante;
- redazione del collaudo, del certificato di conformità o di regolare esecuzione - verifica e liquidazione del 50% della quota spettante.

2. Compilate le varie fasi del procedimento, il Dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.

3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 12;

5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

#### **Art. 12 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 1% al 10% da stabilirsi in relazione alla gravità del pregiudizio subito dall'Amministrazione.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 1% al 10% da stabilirsi in relazione alla gravità del pregiudizio subito dall'Amministrazione.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 1% al 10% da stabilirsi in relazione alla gravità del pregiudizio subito dall'Amministrazione.

#### **Art. 13 Limite dell'incentivo liquidabile**

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di raggiungimento del limite, il dipendente potrà chiedere che il pagamento venga rinviato all'anno successivo.

#### **Art. 14 Adeguamento dinamico del regolamento**

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

#### **Art. 15. Campo di applicazione e disciplina transitoria.**

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle attività connesse a procedure di acquisizione o a progetti, svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice (20 aprile 2016), tenuto conto delle indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione del 6 settembre 2017.
2. In particolare, per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e

alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.